



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: attuazione art. 1, comma 33, lett. b) della l.r. 11 agosto 2009, n. 22 - avvio di una procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte per la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati agricoli di proprietà regionale all'interno della Tenuta agricola "Castel di Guido".		
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE	
DI CONCERTO	IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE		

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: attuazione art. 1, comma 33, lett. b) della l.r. 11 agosto 2009, n. 22 - avvio di una procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte per la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati agricoli di proprietà regionale all'interno della Tenuta agricola "Castel di Guido".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'art. 9, il quale regola la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale;

VISTI:

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente "Regolamento regionale di contabilità";
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28, concernente "Legge di stabilità regionale 2020";
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";
- la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1006, con la quale è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili regionali (libero 14);

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituendo le unità sanitarie locali (USL) e decretando la perdita di personalità giuridica degli Ospedali Civili, agli artt. 64 e 65, disponeva che i beni di proprietà degli Ospedali, degli enti di assistenza e delle casse mutue erano assunti in proprietà dai Comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle medesime USL;
- in attuazione della predetta l. 833/78, l'art. 26 della l.r. 08 settembre 1983, n. 58, stabiliva di attribuire in proprietà ai Comuni in cui sono collocati, i beni mobili ed immobili e le attrezzature, trasferiti ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge n. 833/78;
- l'art. 27 della stessa l. 833/78 stabiliva che i medesimi beni, qualora non adibiti all'erogazione di

servizi igienico – sanitari, erano amministrati dal Comune che ne aveva la proprietà, potevano essere alienati d'intesa con la Regione e le somme ricavate dalle alienazioni confluivano nel fondo sanitario regionale in conto capitale da ripartire tra le USL;

- l'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ha poi stabilito che tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, che facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, fossero trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), che acquisivano personalità giuridica potendo così disporre di un patrimonio proprio da gestire in regime privatistico;
- in attuazione del d.lgs. 502/92, l'art. 23 della l.r. 16 giugno 1994, n. 18, disponeva quindi il trasferimento al patrimonio delle AUSL di tutti i beni immobili, ad uso sanitario e non sanitario che facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL;
- con l'art. 24 della l.r. 18/94 (modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 07 agosto 1998, n. 37 e abrogato dalla l.r. 11 agosto 2008, n. 14) si stabiliva:
 - al comma 1, che tramite Decreti del Presidente della Giunta Regionale, i Beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali che facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle USL, confluivano nel patrimonio *pro indiviso* delle AUSL ovvero della costituenda comunione delle AUSL;
 - al comma 9, che le aziende unità sanitarie locali in comunione potevano gestire il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei comuni;
- con l'articolo 1, comma 5, della l.r. 11 agosto 2008, n. 14, i beni destinati a fornire rendite patrimoniali e i beni culturali di proprietà della Comunione delle AUSL, furono attribuiti in proprietà alla Regione, previa deliberazione dell'assemblea della Comunione (che veniva sciolta di diritto) e delle singole AUSL;
- ai sensi del predetto art. 1, comma 5, della l.r. 14/2008, tutti i beni immobili già di proprietà della Comunione delle AUSL, furono pertanto inseriti all'interno dell'inventario dei beni immobili della Regione Lazio, secondo la forma di cui 544 del citato r.r. n. 1/2002, e successivamente trascritti e volturati a suo favore, ai sensi dell'art. 58, commi 3, 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 1, comma 10, della l.r. 14/2008, disponeva l'obbligo per i Comuni, che ai sensi dell'art. 24 comma 9 della l.r. 18/98 ancora gestivano i beni da reddito della Comunione delle AUSL, di consegnare i medesimi beni alla Regione e prevedeva, in caso di inadempienza da parte dei Comuni, l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione per mezzo della nomina di un commissario *ad acta*;

CONSIDERATO che:

- fra il patrimonio immobiliare agricolo, appartenuto all'ex Pio Istituto Santo Spirito, sono presenti i terreni, con annessi casali e infrastrutture, ubicati nella "Tenuta di Castel di Guido", già di proprietà del Comune di Roma, con vincolo di destinazione alle USL ai sensi del citato art. 26, l.r. 58/83, trasferiti alla Comunione delle AUSL con gli artt. 23 e 24 della l.r. 18/94 e definitivamente acquisiti dalla Regione con l'art. 1, comma 5, della l.r. 14/2008;
- una parte consistente di detti terreni agricoli, circa 2000 ettari, risultano, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 58/83, prima amministrati con vincolo di destinazione alla USL dal Comune di Roma, che ne deteneva anche la proprietà, e successivamente, gestiti dal Comune medesimo per conto della Comunione delle AUSL, divenuta proprietaria ai sensi degli artt. 23 e 24 della l.r. 18/94;

- di conseguenza, all'interno dei terreni agricoli ora di proprietà regionale, ubicati nella "Tenuta di Castel di Guido", il Comune di Roma, fin dagli anni 80, ha svolto, con mezzi, personale e attrezzature proprie, attività di tipo agro silvo-pastorale;

RILEVATO che a fronte dell'inadempimento da parte del Comune di Roma, agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 10, della l.r. 14/2008, è stato nominato un Commissario *ad acta* con Decreto del Presidente della Regione Lazio, il quale, legittimamente insediatosi, con propria deliberazione n. 3 del 28 dicembre 2016, assunta con i poteri consiliari, ha provveduto alla ricognizione patrimoniale dei cespiti ancora in gestione a Roma Capitale ed alla loro formale consegna alla Regione, ottemperando così agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 10, della l.r. 14/2008;

CONSIDERATO che:

- i terreni agricoli regionali, ubicati nella "Tenuta di Castel di Guido", rientrano fra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile Regionale in quanto sono inseriti all'interno dei confini della Riserva Naturale del Litorale Romano e del Sito di Importanza Comunitaria di Macchia Grande di Ponte Galeria e caratterizzati dalla presenza di apprezzabili testimonianze archeologiche risalenti ad epoca preistorica, etrusca e romana nonché dai più recenti manufatti agricoli propri dell'agro romano;
- la Regione, con l'obiettivo di promuovere un sostanziale e effettivo rilancio dell'attività agro-silvo-pastorale all'interno dei terreni di proprietà della "Tenuta di Castel di Guido", ha avviato, nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Agenzia del demanio, di cui alla d.g.r. 28 novembre 2017, n. 761, un tavolo di coordinamento interistituzionale con esperti designati oltre che dall'amministrazione regionale, dal Comune di Roma, dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, dall'Università della Tuscia, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo;
- sulla base dell'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale 07 febbraio 2017, n. 42, l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, in linea con le indicazioni e proposte emerse nel tavolo di coordinamento iter istituzionale, ha incaricato l'Università della Tuscia, di redigere la ricognizione funzionale e produttiva dei terreni agricoli regionali ubicati nella "Tenuta di Castel di Guido" e di individuare i criteri e le modalità per attuarne la più opportuna valorizzazione, tenuto conto delle effettive vocazioni produttive e della riconosciuta valenza paesaggistica e ambientale;
- il documento predisposto dall'Università della Tuscia è stato, quindi, oggetto di una consultazione pubblica con gli operatori economici operanti nel settore, unitamente alle linee guida generali del bando di evidenza pubblica per l'attivazione di una o più concessioni di valorizzazione di cui all'art. 3 bis del citato d.l. n. 351/2001;

VISTI:

- l'art. 58, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale le procedure di valorizzazione e utilizzazione a fini economici, inizialmente previste dall'art. 3 *bis*, comma 1, d.l. 351/2001, solo per gli immobili dello Stato, sono state estese anche agli immobili inseriti negli elenchi ovvero nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dal comma 1 del medesimo art. 58 del d.l.

112/2008;

– l'art. 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 che prevede:

- al comma 1 che *“i beni immobili di proprietà dello Stato (della Regione) possono essere concessi o locati a privati a titolo oneroso ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*;
- al comma 4 che: *“Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni”*;
- al comma 4 bis che: *“Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato”*;
- al comma 5 che: *“I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio (dalla Regione), prevedendo espressamente:*
 - *il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;*
 - *la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui all'articolo 5, comma 3, del d.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005.”*;

VISTO altresì, l'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e segnatamente:

- il comma 31, secondo cui: *al fine di attuare una politica di gestione del patrimonio immobiliare, in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 la Giunta regionale predispone annualmente l'elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione costituenti il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione annuale della Regione, di seguito denominato “piano”*.
- il comma 32, secondo cui *l'elenco costituente il piano di cui al comma 33 è redatto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 544 del r.r. n. 1/2002*;
- il comma 33, secondo cui *all'interno dell'elenco costituente il piano, sono inseriti quei beni immobili che sono:*
 - a. *oggetto di dismissione, se beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Regione*
 - b. *oggetto di valorizzazione, se beni suscettibili di una più efficiente valorizzazione economica da effettuarsi, in base al principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali con le procedure previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito*

con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410;

DATO ATTO che:

- le concessioni o le locazioni di valorizzazione previste dal citato art. 3bis del d.l. 351/2001, rientrano nella fattispecie giuridica dei contratti attivi per i quali, ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), si applicano i principi relativi ai *contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice*, secondo cui l'affidamento avviene *nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*.
- la terza parte del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, legiferando in materia di Concessioni, ha stabilito con l'art.164 comma 1 che: *le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici*"; e al successivo comma 3 che: *i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.*;

RITENUTO che la procedura intrapresa per la valorizzazione dei terreni ricompresi nella tenuta agricola di Castel di Guido, rappresenta un'assoluta priorità per la Regione in quanto, l'attuale situazione di incertezza circa l'effettivo stato d'uso e di occupazione e il conseguente possibile depauperamento produttivo e ambientale, sta determinando notevole pregiudizio agli interessi economico patrimoniali dell'Amministrazione regionale;

RILEVATO che il Comune di Roma pur in vigenza della citata deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 28 dicembre 2016, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, non ha materialmente assolto agli obblighi di consegna alla Regione dei relativi cespiti immobiliari e continua a svolgerli, con mezzi, attrezzature e personale proprio, le attività agro silvo-pastorali, gestendoli di fatto secondo modalità e logiche amministrative che, a parere degli esperti coinvolti, non assicurano la giusta valorizzazione dei fondi agricoli, del patrimonio boschivo, dei fabbricati e delle infrastrutture agricole di cui sono costituiti;

PRESO ATTO che il Comune di Roma ha omesso di comunicare le modalità per la materiale restituzione dei beni oggetto di valorizzazione, richiesta con nota del 19 maggio 2017 prot. 256222 né ha dato riscontro ai ripetuti solleciti al riguardo da parte dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio il quale da ultimo, con propria nota in data 12 giugno 2019 prot. 0450456, ha anche informato l'Amministrazione di Roma capitale circa la volontà della Giunta regionale di procedere alla valorizzazione dell'Azienda, mediante la selezione, da effettuarsi con criteri fondati sull'evidenza pubblica, di soggetti interessati a sviluppare attività imprenditoriali strumentali alla vocazione dell'Azienda;

RITENUTO non più procrastinabile dare seguito alle iniziative intraprese negli ultimi anni per la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati agricoli di proprietà regionale all'interno della Tenuta agricola "Castel di Guido", avviando, in attuazione art.1 comma 33 lettera b) della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, una procedura di evidenza pubblica ai sensi della 3 bis del d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 410/2001;

CONSIDERATO che la Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla scorta dello studio predisposto dall'Università della Tuscia in attuazione della d.g.r. 42/2017, ha predisposto un documento, recante *indirizzi per la selezione di proposte di sviluppo economico e produttivo di terreni e fabbricati agricoli all'interno della Tenuta agricola "Castel di Guido" e per l'affidamento degli stessi in concessione di valorizzazione - ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 410/2001;*

VISTO il predetto documento d'indirizzo concernente "Programma di valorizzazione dei beni di proprietà regionale all'interno della tenuta agricola di "Castel di Guido" - documento d'indirizzo per l'affidamento in concessione di valorizzazione, allegato e parte integrante e sostanziale del presente deliberazione, recante la consistenza dei beni oggetto di concessione e la loro articolazione per Unità Funzionali, le linee di indirizzo degli interventi di valorizzazione e i criteri di valutazione delle relative proposte, da prevedere nel bando di evidenza pubblica;

PRESO ATTO, in particolare, che il documento d'indirizzo stabilisce che l'avviso pubblico di selezione, a garanzia dell'Amministrazione regionale nei confronti dei legittimi interessi degli operatori economici partecipanti, del Comune di Roma e della collettività residente, debba prevedere:

- a. che l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione delle proposte di valorizzazione, non determinerà il diritto dell'aggiudicatario di assumere la concessione, ma esclusivamente, l'instaurarsi di un rapporto di partenariato di durata biennale, con obbligazione di mezzi e non di risultato, finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività di ricognizione e regolazione dello stato giuridico e d'occupazione dei beni oggetto di concessione che, al momento dell'indizione della selezione, costituiscono i terreni ed i fabbricati agricoli, entro cui Roma Capitale svolge le attività agro silvo-pastorali con mezzi, attrezzature e personale proprio; di conseguenza potrebbero non attuarsi le condizioni giuridiche per la stipula dell'Atto di concessione con l'aggiudicatario della selezione, senza che questo possa vantare diritti o pretese nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti sia per la partecipazione alla procedura concorrenziale sia nel corso del rapporto di partenariato instauratosi dopo l'aggiudicazione;
- b. che il rapporto di partenariato, da instaurarsi con l'aggiudicatario, propedeutico all'eventuale stipula della concessione, vedrà il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione in specifiche azioni di valorizzazione finalizzate a regolare i rapporti con Roma Capitale nonché a comporre criticità di natura sociale verso la collettività residente, in particolare all'interno del Borgo storico, ovvero verso coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma, della l.r. 14 agosto 2017, n. 9 e dell'art. 9 bis del regolamento regionale n. 5/2012, avrebbero titolo all'acquisto di taluni beni che dovranno pertanto essere esclusi dalla concessione stessa;

RITENUTO, in attuazione dell'art.1, comma 33, lett. b) della citata l.r. n. 22/2009, di avviare una procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte per la valorizzazione dei terreni e dei fabbricati agricoli di proprietà regionale all'interno della Tenuta agricola "Castel di Guido", secondo il documento di indirizzo allegato e parte integrante della presente deliberazione.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto che il Comune di Roma, pur in vigore della delibera Commissariale n. 3 del 28 dicembre 2016 assunta con i poteri del Consiglio Comunale, non ha materialmente assolto agli obblighi di consegna alla Regione dei terreni ricompresi nella tenuta agricola di Castel di Guido, continuando svolgere, con mezzi, attrezzature e personale proprio, le attività agro silvo-pastorali, gestendo di fatto i beni regionali secondo modalità e logiche amministrative che, a parere degli esperti coinvolti nel tavolo di coordinamento inter istituzionale di cui in premessa, non assicurano la giusta valorizzazione dei fondi agricoli, del patrimonio boschivo, dei fabbricati e delle infrastrutture agricole di cui sono costituiti;
- 2) di avviare la procedura di evidenza pubblica per la selezione di proposte per la valorizzazione dei beni di cui al punto 1), secondo quanto previsto dal documento di indirizzo, allegato e parte integrante della presente deliberazione, recante la consistenza dei beni oggetto di concessione e la loro articolazione per Unità Funzionali, le linee di indirizzo degli interventi di valorizzazione e i criteri di valutazione delle relative proposte;
- 3) di stabilire, a garanzia dell'Amministrazione regionale nei confronti dei legittimi interessi degli operatori economici partecipanti, del Comune di Roma e della collettività residente, che la procedura di evidenza pubblica per la selezione delle proposte di valorizzazione di cui al documento d'indirizzo allegato dovrà prevedere che:
 - a. l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica per la selezione delle proposte di valorizzazione non determinerà il diritto dell'aggiudicatario di assumere la concessione, ma esclusivamente l'instaurarsi di un rapporto di partenariato di durata biennale - con obbligazione di mezzi e non di risultato - finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività di ricognizione e regolazione dello stato giuridico e di occupazione dei beni oggetto di concessione che, al momento dell'indizione della selezione, costituiscono i terreni ed i fabbricati agricoli, entro cui Roma Capitale svolge le attività agro silvo-pastorali con mezzi, attrezzature e personale proprio; di conseguenza potrebbero non attuarsi le condizioni giuridiche per la stipula dell'Atto di concessione con l'aggiudicatario della selezione, senza che questo possa vantare diritti o pretese nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti sia per la partecipazione alla procedura concorrenziale sia nel corso del rapporto di partenariato instauratosi dopo l'aggiudicazione.
 - b. il rapporto di partenariato, da instaurarsi con l'aggiudicatario, propedeutico all'eventuale stipula della concessione, vedrà il coinvolgimento diretto dell'Amministrazione in specifiche azioni di valorizzazione finalizzate a regolare i rapporti con Roma Capitale nonché a comporre criticità di natura sociale verso la collettività residente, in particolare all'interno Borgo storico, ovvero verso coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. 14 agosto 2017, n. 9 e dell'art. 9 bis del r.r. 5/2012, avrebbero titolo all'acquisto di taluni beni che dovranno pertanto essere esclusi dalla concessione stessa.

Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di demanio provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Amministrazione trasparente.